

N. R.G. 29126/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 29126/2022, emessa tra:

_____ (C.F. _____)

ATTORE

contro

_____ (C.F. _____ C.F._2 _____), rappresentato e difeso da sé stesso, ed

6;

CONVENUTO

Nonché

_____ (_____), rappresentata e difesa dall'Avv. Serafina
Tornillo, presso il cui studio in Napoli, alla Via N. Ricciardi n. 5G, elettivamente domicilia;

_____ (C.F. _____ C.F._4 _____), rappresentato e difeso da sé stesso e

domicilia;

_____, già _____ (P. IVA _____), in

TERZI CHIAMATI**E**

(C.F. [redacted] rappresentata e difesa dagli Avv.ti

INTERVENTORE**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09.12.22, [redacted] conveniva in giudizio l'Avvocato [redacted], chiedendo il risarcimento di tutti i danni da questo asseritamente cagionati nell'espletamento del mandato professionale conferito.

A sostegno della domanda, l'attore esponeva quanto segue:

- Di essere proprietario, in ragione di un terzo, di un fabbricato sito in Massa Lubrense alla Via Pipiano n. 6, appartenente per i restanti 2/3 alla signora [redacted] e che, avendo interesse a conseguire la divisione del bene, e ad ottenere il pagamento dell'indennità per il mancato godimento dello stesso, si rivolgeva all'Avv. [redacted] affinché il detto professionista tutelasse i suoi diritti dinanzi all'autorità giudiziaria;
- Che l'Avv. [redacted], ritenuta la legittimità e la fondatezza delle richieste dell'attore, ed esaminata la documentazione fornitagli, accettava il relativo incarico professionale e, rimasti vani i tentativi stragiudiziali di soluzione della lite, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, la signora [redacted]
- Che il giudizio era incardinato presso il riferito Ufficio Giudiziario e rubricato al n. r.g. 762/2009;
- Che la signora [redacted] si costituiva in giudizio, contestando le domande proposte e spiegando una domanda riconvenzionale volta ad accertare l'intervenuta usucapione del bene;
- Che unitamente alle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, l'odierno attore depositava copiosa documentazione comprovante la titolarità dei diritti pari ad un terzo sull'immobile, oltre ad alcune raccomandate inviate negli anni alla signora Per_1 ed alla di lei madre e dante causa, [redacted] e ad una missiva della signora Per_1 che, nei fatti, riconosceva in capo al [redacted] la proprietà dell'immobile in Massa Lubrense;
- Che l'adito Tribunale, dopo aver disatteso le richieste istruttorie delle parti, con sentenza n. 3106 del 27.12.2014, dichiarava l'improcedibilità della domanda di divisione e, nel contempo, accoglieva la spiegata riconvenzionale, accertando l'intervenuto acquisto della proprietà del fabbricato in capo alla signora [redacted] condannando altresì l'attore alla refusione delle spese di lite quantificate in euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge;

- Che l'Avv. [REDACTED] non appena ricevuta comunicazione della sentenza, rappresentava al proprio cliente, odierno attore, l'assoluta illegittimità della stessa e l'opportunità di impugnarla dinanzi alla Corte di Appello di Napoli;
- Che, secondo quanto prospettato dall'Avv. [REDACTED], la sentenza di primo grado aveva del tutto ignorato il materiale probatorio in atti e fatto non corretta applicazione delle norme in materia di usucapione, omettendo di considerare che la signora [REDACTED] e, prima di lei, la madre della stessa, *Persona_2* avevano detenuto l'immobile sempre con il consenso dell'attore;
- Che l'odierno attore pertanto confermava il mandato conferito all'avv. [REDACTED] per impugnare la sentenza di prime cure;
- Che, nonostante l'incontro tra l'odierno attore ed il professionista convenuto si fosse tenuto immediatamente dopo il deposito della sentenza, l'Avv. [REDACTED], rappresentando di avere avuto difficoltà nel reperire il fascicolo contenente la produzione di primo grado presso la cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata, ma nel contempo rassicurando il proprio cliente circa la tempestività dell'impugnazione, ritenendola soggetta a termine annuale, notificava l'appello solo in data 08.01.2016;
- Che nell'atto di appello l'avv. [REDACTED] chiedeva l'integrale riforma della sentenza di primo grado per aver la stessa fatto erronea applicazione dell'istituto dell'usucapione ed aver illegittimamente dichiarato l'improcedibilità della domanda di divisione. In particolare, l'avv. [REDACTED] rappresentava l'erroneità del provvedimento appellato per essere state nello stesso del tutto disattese le risultanze documentali versate in atti ed essere, invece, stato dichiarato l'intervenuto usucapione del bene di lite in favore della signora [REDACTED] in assenza di riscontri probatori;
- Che, nonostante la fondatezza e la compiuta esposizione delle doglianze poste a base dell'impugnazione, l'appello proposto, rubricato con il n. 135/2016, era rigettato dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 748 del 18.02.2020, perché tardivo e, quindi, inammissibile, e l'appellante condannato alla refusione delle spese di lite, quantificate in euro 5.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, nonché al pagamento di una somma pari al contributo unificato a titolo di sanzione accessoria;
- Che, sul punto, la Corte osservava come "Dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata depositata in data 22 dicembre 2014; b) non è stata notificata; c) l'atto d'appello è stato spedito a mezzo posta in data 8 gennaio 2016. Ne deriva che non è stato osservato il termine di sei mesi come previsto dall'art. 327 cpc nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 applicabile *ratione temporis* in quanto il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009";

- Che dinanzi all'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata in giudizio dalla stessa appellata, l'Avv. [REDACTED], aveva cercato di porre rimedio all'errore commesso chiedendo una rimessione in termine asserendo di non aver potuto proporre l'appello tempestivamente a causa del tardivo ritrovamento del fascicolo di parte del giudizio di primo grado, e che l'istanza era stata rigettata sul rilievo che l'eventuale irreperibilità del fascicolo di prime cure non costituiva impedimento alla tempestiva proposizione dell'impugnazione, potendo la parte chiedere al giudice la ricostituzione di detti fascicoli e l'eventuale integrazione dei motivi d'appello;
- Che in virtù di quanto innanzi, la declaratoria di improcedibilità dell'appello - determinata dalla tardività della sua notifica – era dovuta esclusivamente alla negligenza professionale dell'Avv. [REDACTED];
- Che l'attore, a mezzo del procuratore nominato per il presente giudizio, provvedeva a costituire in mora l'Avv. [REDACTED], e che la richiesta di risarcimento era rimasta senza riscontro.

Premesso tutto quanto innanzi, l'attore formulava le seguenti conclusioni:

1. Accertare l'inadempimento colpevole dell'Avv. [REDACTED] per i fatti di cui in narrativa;
2. Condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Prof. [REDACTED] a causa del passaggio in giudicato della sentenza n. 3106 del 27.12.2014 del Tribunale di Torre Annunziata Sez. distaccata di Sorrento e quindi al pagamento di una somma corrispondente ad un terzo del euro 200.000,00 o alla diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio, nonché dei frutti civili come indicati in premessa e quantificati al 2008 in una somma pari ad euro 208.350,33 e delle spese tutte relative ai giudizi di primo grado e di appello;
3. In via subordinata, accertato l'inadempimento colpevole dell'avv. [REDACTED] per i fatti di cui in narrativa, condannare lo stesso al risarcimento dei danni patiti da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice adito.

Il tutto, con vittoria di spese del giudizio.

Con comparsa del 14.03.2023 si costituiva l'Avvocato [REDACTED], il quale chiedeva, preliminarmente, di essere autorizzato a chiamare in causa [REDACTED] e [REDACTED] nella ritenuta veste di corresponsabili dell'eventuale danno, nonché la chiamata in causa in garanzia della [REDACTED], finalizzata all'attivazione della polizza assicurativa n. IADF027408.

In particolare, il convenuto allegava che il giudizio di primo grado era promosso previo il conferimento di mandato processuale, in data 20.07.2009, all'Avv. [REDACTED] e alla figlia dell'attore, Avv. [REDACTED], sicché era invocata la concorrente responsabilità di quest'ultima, per l'ipotesi in cui la domanda risultasse fondata.

Secondo quanto ulteriormente dedotto dal convenuto, l'attore, all'esito del giudizio di primo grado, gli avrebbe comunicato che sarebbe stato affiancato nella difesa dal marito della figlia, Avv. [REDACTED]

[REDACTED] Secondo quanto dedotto dal professionista, l'esperimento del gravame sarebbe dunque stato condizionato, in conformità con la volontà del cliente, alla costituzione di un nuovo collegio difensivo ed al rilascio di una nuova procura per la rappresentanza congiunta. Secondo la tesi prospettata, ciò avrebbe determinato la revoca del precedente mandato in favore del convenuto. Altresì, parte convenuta deduceva che l'attore rilasciava formale procura alle liti in favore dell'Avv. [REDACTED] e dell'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] in data 6 gennaio 2016, quando il termine per l'esperimento del gravame era già scaduto (all. 7). Sulla base di quanto esposto, il convenuto invocava la responsabilità concorrente dell'Avv. [REDACTED]

In aggiunta, il professionista convenuto affermava che la sentenza gravata (n. 3106/2014 del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. distaccata di Sorrento) aveva statuito in senso sfavorevole all'odierno attore a causa di gravi deficienze documentali a suo carico, e che l'attore, soltanto nel novembre e dicembre 2015, forniva la documentazione necessaria per la predisposizione dell'appello, la quale non era stata fornita in sede di prime cure. Ulteriormente, il convenuto asseriva che *sull'esperimento del gravame ha inciso il mancato rinvenimento del fascicolo di primo grado, in alcun modo imputabile al convenuto Avv. [REDACTED] (vedi certificazione del Cancelliere del tribunale di Torre Annunziata del 05.05.2015, all. 13)* in quanto la disponibilità e il deposito della documentazione allegata al fascicolo di primo grado avrebbe costituito presupposto indispensabile per contestare le statuizioni della sentenza di prime cure, mentre l'eventuale ricostruzione dello stesso in corso di causa sarebbe risultata all'uopo inidonea. Sul punto, il convenuto asseriva che la impossibilità ad ottenere la disponibilità del fascicolo di prime cure in tempo utile per l'esperimento del gravame, integrava un'ipotesi di forza maggiore, che ben giustificava l'accoglimento della formulata istanza di rimessione in termini. Altresì, secondo le difese articolate dal convenuto, l'indisponibilità dell'attore alla proposizione del ricorso per Cassazione precludeva la revoca della sentenza di appello, e pertanto, ne invocava la responsabilità ai sensi dell'art. 1227, c.c..

Posto quanto innanzi, il convenuto formulava le seguenti conclusioni:

1. Disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano alla Piazza Vetra n. 17 e dei litisconsorti necessari, pretermessi, Avv. [REDACTED] e Dott.ssa [REDACTED] entrambi dom.ti in Napoli alla Via Tito Livio n. 1, per i motivi esposti, e per l'effetto si chiede lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la loro citazione in giudizio nel rispetto dei termini a comparire posti dall'art. 163 c.p.c.;
2. Rigettarsi la domanda attorea perché infondata nel merito, per i motivi tutti dedotti in premessa;
3. Rigettarsi ogni richiesta in ordine al quantum, così come formulata dall'attore, in uno al cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria per i motivi tutti dedotti in premessa;

4. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, condannare la [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano alla Piazza Vetra n. 17, a manlevare e mantenere indenne l'Avv. [...] da qualsivoglia richiesta, onere e condanna riconosciuta in favore dell'attore, vedersi manlevato da qualsiasi richiesta avanzata e riconosciuta dal sig. [...] senza alcuna esclusa;
5. Nella denegata e non plausibile ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea, previ gli accertamenti di rito, condannare i litisconsorti necessari, Dott. [...] e Avv. [...] a manlevare e mantenere indenne l'Avv. [...] da qualsivoglia richiesta, onere e condanna riconosciuta in favore dell'attore, vedersi manlevato da qualsiasi richiesta avanzata e riconosciuta dal sig. [...] senza alcuna esclusa, per i motivi tutti dedotti in premessa;
6. Con la vittoria delle spese di giudizio, diritti ed onorari di causa, spese generali, I.V.A. e CPA, ex art. 92 e 96 c.p.c., 7) condannarsi, in ogni caso la [...] n. 17, al pagamento delle spese legali, diritti, onorarie spese generali in favore dell'Avv. [...], ex art. 1917, terzo comma 4 c.c..

Con decreto del 16.03.2023 il G.U. disponeva il differimento della prima udienza al 05.10.2023, onde consentire la chiamata del terzo nel rispetto dei termini minimi a comparire.

Con comparsa del 14.09.2023 si costituiva [...], deducendo quanto segue:

- Che nel 2009 l'odierno attore [...] si rivolgeva all'avv. [...] per la proposizione di un'azione di scioglimento della comunione ordinaria relativa a un immobile sito in Massa Lubrense (NA);
- Che, dopo avere predisposto l'atto di citazione, l'avv. [...] inseriva nella epigrafe e nella prestampata procura anche il nominativo della figlia del proprio Assistito, [...] all'epoca avvocato;
- Che, tuttavia, il detto atto di citazione era sottoscritto con firma autografa in calce esclusivamente dall'avv. [...] il quale era il solo anche ad autenticare la procura a margine conferita in data 20/07/2009 (doc. 1);
- Che, pertanto, il giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Sorrento, era riferibile al solo Avvocato [...];
- Che la dott.ssa [...] peraltro nominata Magistrato ordinario con decreto del Ministero della Giustizia del 5/08/2010 (doc. 2) ovvero pochi mesi dopo l'instaurazione del suddetto giudizio, non era mai stata titolare del potere di rappresentanza del padre e che, come tale, non le possono essere imputati obblighi e responsabilità del rapporto professionale de quo.

Su tale base, la Dr.ssa [redacted] chiedeva fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, rigettata la domanda di manleva formulata dall'avv. [redacted] nei propri confronti in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario e C.P.A., come per legge.

Con comparsa del 14.09.2023 si costituiva [redacted] deducendo l'esclusiva responsabilità del convenuto per i danni lamentati da parte attrice, in quanto l'avv. [redacted], pur essendo titolare dello ius postulandi, soltanto in data 8/01/2016 e quindi tardivamente promuoveva il gravame (doc. 2) avverso la sentenza di primo grado depositata il 27/12/2014 con cui il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Sorrento, che aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda di divisione e accolto la domanda riconvenzionale di usucapione. Altresì, secondo la difesa di [redacted] risultava priva di rilevanza la corrispondenza intercorsa tra il convenuto e l'odierno attore, con cui quest'ultimo gli comunicava la disponibilità di collaborazione dello stesso [redacted] posto che questo era rimasto privo di alcun potere di rappresentanza e di difesa fino al conferimento della procura del 4/01/2016, data in cui era già ampiamente decorso il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis.

Ulteriormente, il terzo chiamato allegava di essere assicurato per la responsabilità civile professionale con la [redacted] con la polizza n. 16DA0677, chiedendo di essere autorizzato alla relativa chiamata in causa.

In esito a quanto esposto, [redacted] formulava le seguenti conclusioni:

- I. In via principale, dichiarare le domande dell'avv. [redacted] nei propri confronti infondate, in fatto e in diritto, e, per l'effetto, rigettarle condannando l'avv. [redacted] al risarcimento del danno oltre al pagamento delle spese di lite, oltre accessori e spese generali come per legge oltre al rimborso del pagamento del contributo unificato così come versato in atti (cfr. all.num.7);
- a) In via subordinata, nella denegata e impreveduta ipotesi di accoglimento parziale della domanda di manleva, dichiarare il concorso di colpa dell'avv. [redacted] nella causazione dell'evento per cui è causa e condannare la [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Milano, alla Via B. Crespi n. 23, C.F. e P.IVA [redacted], pec: [redacted] a manlevare e tenere indenne l'avv. [redacted] da ogni somma a titolo di risarcimento dei danni eventualmente riconosciuta in favore del prof. [redacted] ed indenne dal pagamento delle spese di lite nell'ipotesi di soccombenza oltre al rimborso del pagamento del contributo unificato così come versato in atti;
- b) In via ancora più subordinata, nella denegata e impreveduta ipotesi di accoglimento integrale della domanda di manleva, condannare la [redacted] in persona del legale rappresentante

[redacted] a manlevare e tenere indenne l'avv. [redacted] da

ogni somma a titolo di risarcimento dei danni eventualmente riconosciuta in favore del prof. **Parte_1** ed indenne dal pagamento delle spese di lite nell'ipotesi di soccombenza oltre al rimborso del pagamento del contributo unificato così come versato in atti;

- III. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario e C.P.A., come per legge e con condanna della **Parte_1** in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Milano, alla Via B. Crespi n. 23, C.F. e P.IVA **Parte_1**, pec: **Parte_1** al pagamento delle spese e competenze legali per resistere alla domanda del convenuto avv. **Parte_1** nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1917, III comma, c.c.. oltre al rimborso del pagamento del contributo unificato così come versato in atti.

Con comparsa del 15.09.2023 si costituiva la compagnia assicurativa **Parte_1** chiedendo il rigetto della domanda di garanzia proposta nei propri confronti dall'avv. **Parte_1**, in ragione della ritenuta insussistenza dei presupposti di operatività dell'invocata copertura assicurativa.

In particolare, secondo quanto dedotto dall'assicuratrice, anteriormente all'emissione della copertura offerta da **Parte_1** (in data 15.06.2022), il convenuto era già a conoscenza del presunto errore professionale posto dall'Attore a base dell'odierna azione risarcitoria, avendolo già comunicato al precedente assicuratore, di talché:

- Doveva escludersi l'operatività della polizza offerta da **Parte_1** (in regime "claims made") in quanto circoscritta alle sole richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'assicurato durante il periodo di validità della garanzia, a patto che queste ultime non si riferiscano a errori professionali già denunciati ad altri assicuratori e/o comunque già noti all' **Parte_1** al momento della stipula della garanzia (cfr. art. 10 della polizza);
- Doveva escludersi l'operatività della polizza, altresì, in applicazione dell'art. 9 della stessa, che esclude dalla copertura i sinistri derivanti da circostanze di rischio già note all'assicurato prima della decorrenza della garanzia.

Lamentando la temerarietà della domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei propri confronti, la **Parte_1** ne invocava la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..

In relazione alla domanda di condanna della **Con** alla rifusione delle spese di difesa ai sensi dell'art. 1917, c.c., parimenti svolta dall'Avv. **Parte_1**, la Compagnia ne chiedeva il rigetto, in ragione della inoperatività della copertura offerta dalla Polizza.

In via subordinata, per il caso di condanna del convenuto e di accertamento della operatività della polizza assicurativa, la **Parte_1** chiedeva l'accertamento della quota di responsabilità eventualmente ascrivibile al convenuto ed ai terzi chiamati, ai sensi dell'art. 2055, comma 2, c.c.; nonché il contenimento della garanzia nei limiti del massimale.

La **Parte_1** formulava le seguenti conclusioni:

- Nel merito, in via principale:
- Rigettare le domande tutte svolte nei confronti dell'Avv. [REDACTED], in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova e, conseguentemente, assolvere [REDACTED] da ogni avversa domanda e pretesa, per le ragioni esposte in narrativa.
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. [REDACTED]: accertare e dichiarare la non operatività della Polizza AIG per una o più delle ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate dall'Avv. [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]
- In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, di qualsivoglia domanda svolta nei confronti dell'Avv. [REDACTED] e di accertata operatività della Polizza AIG, previa determinazione delle quote interne della responsabilità tra i diversi coobbligati in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate: accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di [REDACTED] nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato contratto, e comunque: (i) nei limiti della sola quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. [REDACTED], con dichiarazione del diritto di [REDACTED] per la denegata ipotesi in cui fosse richiesta di pagare somme eccedenti tale quota, di rivalersi sugli altri condebitori in solido per l'eccedenza, pronunciando le condanne del caso; (ii) previa detrazione della franchigia fissa pari a € 500,00 per ogni e ciascun sinistro (doc. 2, [REDACTED]); (iii) entro il limite di massimale previsto dalla Polizza [REDACTED], nonché tenuto conto di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile.

Il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%).

Con decreto del 18.09.2023 il G.U., rilevata l'istanza di chiamata in causa in garanzia formulata da [REDACTED] disponeva l'ulteriore spostamento della prima udienza al 03.04.2024.

Con comparsa del 12.03.2024 si costituiva la [REDACTED] non disconoscendo di aver stipulato con l'avv. [REDACTED] la polizza assicurativa n. 16DA0809, con decorrenza dal 12.02.2023 e sino all'11.02.2024, della quale, tuttavia, contestava l'operatività per le seguenti cause di esclusione:

- Violazione degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. nonché dell'art. 1 delle Condizioni particolari di polizza, in quanto era circostanza nota all'assicurato, prima di aver azionato la invocata polizza assicurativa, che l'odierno attore avesse censurato il comportamento professionale dell'Avv. [REDACTED], per l'esito infausto del giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli, nel quale lo stesso assicurato era suo co-difensore;

- Violazione dell'art. 5 delle CGA, a mente del quale, l'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile "Aggravamento del rischio" la Compagnia ha il diritto di recedere dal contratto nei termini descritti dallo stesso art. 1898 oppure di proporre una nuova polizza con differenti condizioni di assunzione del rischio. La mancata comunicazione alla Compagnia degli aggravamenti di Rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo", atteso che alla data del 31.05.2023 (data di notifica dell'atto di chiamata in causa del [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] questi avesse avuto assoluta contezza circa le richieste formulate dal co-difensore nei suoi confronti;
- Limitazione della garanzia in base alle Condizioni Particolari di Polizza, pagina 24 di 63, per qualsiasi atto doloso, omissione dolosa o condotta disonesta o fraudolenta, inclusa la violazione intenzionale di norme di legge o regolamenti, da parte di qualunque Assicurato, in quanto dalla corrispondenza tra il [REDACTED] ed il [REDACTED] molto spesso condivisa con il [REDACTED] sarebbe emersa, in particolare con mail del 9.06.2016, la intenzionale volontà dei procuratori costituiti di derogare alle disposizioni normative vigenti;
- Violazione dell'art. 1913 c.c. e dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte dell'assicurato, in quanto l'avv. [REDACTED] si sarebbe limitato ad inoltrare l'atto di chiamata in causa senza fornire all'assicuratore alcun elemento utile a ricostruire i fatti di causa.

In ordine alla domanda di rimborso delle spese di lite gravanti sull'assicurato, proposta da questo ai sensi dell'art. 1917, c.c., la compagnia ne chiedeva il rigetto, invocando la violazione del patto di gestione della lite di cui alle condizioni di polizza, per l'autonoma attività difensiva intrapresa dall'assicurato.

Ancora, per la denegata ipotesi di condanna dell'assicurato e di accertamento della operatività della polizza assicurativa, la [REDACTED] chiedeva il contenimento della garanzia nei limiti dei massimali previsti e l'applicazione della franchigia.

Posto quanto precede, la Compagnia Assicurativa formulava le seguenti conclusioni:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:

- Accertare la inoperatività della polizza n. 16DA0809, per violazione degli articoli 1892 e ss c.c., dell'art. 1913 c.c., del generale obbligo di buona fede e correttezza, posto dall'art. 1175 c.c. nonché ai sensi delle Condizioni Particolari di Polizza;
- Per l'effetto, dichiarare, ex art. 1892, III comma c.c. e/o ai sensi dell'art. 1915 c.c. la perdita, in capo al convenuto, del diritto alla prestazione assicurativa;
- In ogni caso, accertare la pattuizione delle riduzioni previste (franchigia), da distrarsi all'eventuale importo da indennizzare;

- In via ulteriormente subordinata e nel merito, rigettare la domanda actorea perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
- In non creduta ipotesi di soccombenza, accertare inoltre la violazione del patto di gestione della lite da parte dell'assicurato e, per l'effetto, porre a suo esclusivo carico le spese processuali affrontare per la difesa in giudizio, con ogni più ampia riserva di **CP_8** di agire in regresso nei confronti dei soggetti individuati quali corresponsabili e/o coobbligati.

Il tutto con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 04.04.2024 il G.U. assegnava alle parti i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando al 25.11.2024.

Con atto del 15.07.2024 interveniva nel giudizio la [REDACTED] la quale deduceva che il convenuto, nel maggio 2019 aveva sottoscritto con la [REDACTED] la polizza per RC Professionale n. A0190277800-LB valida dal 26/05/2019 – 26/05/2020; altresì, la Compagnia deduceva che, in data 25/02/2020, l'[REDACTED], pur non avendo ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, comunicava cautelativamente al broker incaricato, quale circostanza di sinistro, l'esito di cui alla sentenza n. 748/2020 del 18/02/2020 della Corte di Appello di Napoli, che rigettava l'appello proposto per conto dell'odierno attore. Ulteriormente, la [REDACTED] evidenziava che la garanzia prestata secondo la polizza assicurativa n. A0190277800-LB seguiva il regime claims-made, dovendo pertanto ritenersi operante per le sole richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e denunciate agli assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità dell'assicurazione. In relazione a tanto, la Compagnia deduceva che, solo in data 17/11/2022, l'Avv. [REDACTED] riceveva la lettera di diffida a firma dell'Avv. Torella, contenente la richiesta risarcitoria, la quale si poneva fuori dall'ambito di operatività della polizza n. A0190277800-LB, dovendo, invece ritenersi soggetta alla successiva polizza stipulata dal convenuto con la **Con** [REDACTED]. Per l'ipotesi di condanna dell'Assicurato per responsabilità professionale, e di accertamento di operatività della garanzia prestata dalla [REDACTED], questa chiedeva il contenimento della garanzia nei limiti previsti dalla polizza n. A0190214700-LB, con riguardo all'applicazione dei massimali e della franchigia previsti. Altresì, per l'ipotesi di condanna dell'Assicurato e di rigetto della domanda di manleva svolta verso [REDACTED], la Compagnia [REDACTED] si dichiarava non tenuta al rimborso delle spese legali eventualmente liquidate in favore della terza chiamata [REDACTED], in forza dell'art. 18 della Polizza; nonché, per il caso di rigetto della domanda attorea, la [REDACTED] si dichiarava non tenuta a rifondere le spese legali eventualmente liquidate in favore del convenuto, in forza del suddetto art. 18.

In relazione alla domanda principale, la Compagnia Assicurativa nr chiedeva il rigetto, per l'insussistenza di prognosi favorevole del giudizio di impugnazione, alla luce delle ritenute carenze deduttive e probatorie maturate già dal primo grado, nonché, per l'ipotesi di condanna del convenuto, l'accertamento della misura di corresponsabilità dei terzi chiamati **Parte_1** e **Pt_2** rispetto alla produzione del danno.

In esito a quanto esposto, la Compagnia Assicurativa articolava le seguenti conclusioni:

In via principale:

- Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità professionale in capo all'Avv. [REDACTED] per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare in toto la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto;
- In subordine:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse riconoscere una responsabilità professionale in capo all'Avv. [REDACTED] accertare e dichiarare una corresponsabilità in solido della dott.ssa [REDACTED] e Avv. [REDACTED] per i motivi tutti esposti in narrativa;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse riconoscere una responsabilità professionale in capo all'Avv. [REDACTED] e, per l'effetto, condannare l'Assicurato, previa determinazione pro quota fra i coobbligati, al risarcimento del danno in favore del Prof. [REDACTED] dichiarare [REDACTED] tenuta a manlevare e garantire l'Assicurato esclusivamente nei limiti del massimale previsto pari ad Euro 1.000.000,00 per ciascun sinistro e in aggregato per Periodo di Assicurazione, con applicazione della franchigia fissa per sinistro nella misura di € 500,00, previsti dalla polizza n. A0190214700-LB e fatta salva la previsione ex art. 18 di Polizza richiamata in narrativa;
- In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%).

Con ordinanza del 28.11.2024 il G.U. statuiva sulle istanze istruttorie delle parti; su tale base, all'udienza del 12.05.2025 erano assunti gli interrogatori formali dell'attore [REDACTED] e del terzo chiamato [REDACTED]

Alla stessa udienza, il convenuto [REDACTED] formalizzava il deposito della rinuncia alla domanda di chiamata in garanzia verso la [REDACTED] e da questa accettata, con integrale compensazione delle spese legali, chiedendo l'estromissione della chiamata in causa dal presente giudizio e la parziale estinzione del rapporto processuale.

All'udienza del 23.06.2025 il G.U. pronunciava sentenza parziale ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., dichiarando cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di garanzia e manleva azionata per il presente procedimento da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] con compensazione delle relative spese di lite.

All'udienza del 10.11.2025 il G.U. assegnava la causa in decisione con decorrenza dei termini ex art 190 cpc per le comparse conclusionali e le memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Atteso l'oggetto della controversia, occorre richiamare i principi regolatori in materia di responsabilità professionale dell'Avvocato.

Ebbene, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, l'inadempimento del professionista alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mandato professionale non può essere desunto dal mero mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza (cfr. ex multis Cass. ordinanza n. 21953/2023). A questo proposito, la diligenza esigibile dal professionista intellettuale non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., che deve essere commisurata alla natura dell'attività prestata. Infatti, la Corte di cassazione ha affermato che devia dal precetto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, il professionista che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". (cfr. Cass. n. 8494/2020, Cass. n. 13777 del 31/05/2018, Cass. n. 23740/2018). In particolare, il professionista "medio" di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, (vale a dire la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa) non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte (ex multis, in tal senso, Cass. n.13777/2018, Cass. n. 24213 del 27/11/2015, Cass. n. 10289 del 20/05/2015). Peraltro, il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento dell'avvocato, ma postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, in assenza dell'errore, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento (cfr. Cass. ordinanza n. 24007/2024; Cass. n. 2109/2024, Cass. ordinanza n. 21953/2023, conforme a Cass. n. 1984/2016, Cass. 297/2015, Cass. 10526/2015). Difatti la responsabilità del professionista intellettuale non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia causalmente riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo cliente (alla stregua di criteri probabilistici) avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il risultato derivatone. Assume rilievo dirimente, pertanto, l'eventuale difetto allegatorio e dimostrativo circa il danno risarcibile (legato all'anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l'appunto, non può essere confuso con l'inadempimento stesso, ma deve essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale. Pur provato l'inadempimento del professionista per il negligente svolgimento della

prestazione, il danno, infatti, è una conseguenza solo se si accerta che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito con ragionevole probabilità (cfr. Cass. ordinanza n. 24007/2024; Cass. n. 2109/2024, Cass. ordinanza n. 21953/2023).

Più precisamente, il danno cagionato da una condotta negligente è ravvisabile solo se si accerta che, in base a criteri probabilistici, senza quella negligenza, il risultato sarebbe stato conseguito: l'affermazione di responsabilità dell'avvocato non deriva automaticamente dalla violazione del canone di diligenza, quandanche correlata al pregiudizio delle ragioni del cliente, ma esige, in aggiunta, che la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile avrebbe portato - secondo un giudizio probabilistico - all'esito auspicato dal cliente (cfr. Cass. ordinanza n. 24007/2024; Cass. n. 2109/2024, Cass. ordinanza n. 21953/2023, conforme a Cass. n. 1984/2016; con particolare riferimento alla responsabilità del commercialista cfr. Cass. ordinanza n. 32895 del 12.12.2019). In altri termini, l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta; con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del professionista, in quanto, la medesima non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il risultato derivatone» (Cass. 17414/2019).

Nel caso in esame, l'attore addebita al professionista convenuto di aver cagionato l'inammissibilità dell'appello proposto per la riforma della sentenza n. 3106 del 27.12.2014, resa dal Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Sorrento, la quale aveva dichiarato improcedibile la domanda di divisione ordinaria promossa dall'odierno attore avverso **Persona_1** avente ad oggetto il fabbricato sito in Massa Lubrense, alla Via Pipiano n.6, con annesso giardino pertinenziale, ed accolto la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla **Per_1** con riferimento alla quota di 1/3 in proprietà dell'attore.

Più precisamente, l'attore deduceva che *pur apparendo fondate e compitamente esposte le doglianze proposte dall'avv. CP_1 nell'interesse del prof. Parte_1 alla sentenza di primo grado, l'appello proposto, rubricato con il n. 135/2016, veniva rigettato dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 748 del 18.02.2020, perché ritenuto tardivo e, quindi, inammissibile* (cfr. atto di citazione).

Invero, con la sentenza n. 748/2020, la Corte di appello osservava come “l'appello è tardivo e quindi inammissibile. Dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata depositata in data 22 dicembre 2014; b)

non è stata notificata; c) l'atto d'appello è stato spedito a mezzo posta in data 8 gennaio 2016. Ne deriva che non è stato osservato il termine di sei mesi come previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 applicabile ratione temporis in quanto il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009. L'istanza di rimessione in termini proposta dall'appellante è condivisibile e va quindi rigettata” (cfr. sentenza all. 14 nota di deposito di p. attrice del 16.12.22).

Per propria parte, il professionista convenuto non ha contestato l'errore relativo alla tardiva proposizione dell'appello, ma ne ha invocato la non imputabilità a sé, per i seguenti profili:

- Che l'odierno attore, dopo la conclusione del giudizio di prime cure n. r.g.762/09 del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. dist. Sorrento, gli avrebbe comunicato la volontà di affidare l'impugnazione ad un nuovo collegio difensivo, costituito dal convenuto e dall'Avv. [] sicché il mandato precedentemente rilasciato al convenuto doveva intendersi revocato, e questo privo dello ius postulandi ai fini della proposizione dell'appello;
- Che l'odierno attore rilasciava procura in favore dell'Avv. [] e dell'Avv. [] in data 04.01.2016, quando il termine semestrale per proporre l'impugnazione era ormai decorso;
- Che la tempestiva proposizione del gravame era stata impedita dallo smarrimento del fascicolo di prime cure, e che, in ragione di tanto, il collegio difensivo dell'appellante aveva formulato istanza di rimessione in termini, la quale era però rigettata dalla Corte.

In relazione a quanto precede, può in primo luogo osservarsi che la procura alle liti conferita dall'attore all'Avv. [] per la proposizione del giudizio rubricato al n. r.g. 762/09 del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. distaccata di Sorrento, è rinvenibile a margine del relativo atto di citazione (cfr. all. II memoria replica del convenuto) e prevede la delega del convenuto a rappresentare e difendere il cliente *nella procedura di cui al presente atto e nei gradi successivi*. A fronte di tanto, è ammessa la revoca della procura per *facta concludentia*, tuttavia, tale effetto può desumersi solo da fatti inequivocamente indicativi della volontà del cliente di privare il legale nominato dello ius postulandi, ed in particolare dalla nomina di un nuovo difensore (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19331 del 2014; Cass. Sez. I, Sentenza n. 23589 del 20/12/2004). Ebbene, l'eventualità della revoca tacita della procura conferita all'Avv. [] - contestata da parte attrice (cfr. I memoria istruttoria) - non trova elementi di supporto istruttorio. Sul punto, infatti, dalle email depositate dal convenuto emerge come il coinvolgimento dell'Avv. [] rispetto al giudizio di impugnazione fosse prospettato dal cliente in termini di affiancamento e collaborazione al professionista convenuto (cfr. email del 24.01.2015 da [] all'Avv. [], all. alla comparsa), e che era negli stessi termini concepito anche da parte dei due difensori, tra cui si era instaurato un confronto sul contenuto dell'atto d'appello e sulla individuazione del termine applicabile per l'impugnazione, come emerge dalle email in atti (cfr. email del 09.06.2016 da Avv. [] a []; email del 10.11.2015 da Avv. [] ad Avv. [], all. comparsa del convenuto).

Per quanto evidenziato, il convenuto era investito dello ius postulandi ai fini della proposizione dell'appello, senza soluzione di continuità, a partire dal rilascio della procura per il primo grado del giudizio.

Sotto il profilo dello smarrimento del fascicolo di prime cure, la giurisprudenza è costante nel ritenere che lo smarrimento del fascicolo d'ufficio e di quello di parte, relativi al giudizio di primo grado, non può considerarsi causa impeditiva della proposizione dell'impugnazione entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., tale da giustificare una richiesta di rimessione in termini, potendo la parte chiedere al giudice la ricostituzione di detti fascicoli e l'eventuale integrazione dei motivi d'appello (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21403 del 06/07/2022). Tale principio di diritto, già massimato e conoscibile (cfr. già Cass. Sez. I, Sentenza n. 7393 del 25/03/2013) all'epoca in cui il convenuto era chiamato a predisporre il gravame avverso la sentenza n. 3106 del 27.12.2014 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Sorrento-, esclude che la tardività dell'appello sia imputabile a causa estranea al controllo del convenuto, il quale era pur sempre in condizione di notificare l'atto entro il termine di cui all'art. 327, c.c., ovviando alle eventuali limitazioni sofferte nella articolazione dei motivi di gravame chiedendo la ricostituzione del fascicolo di primo grado (di fatto successivamente rinvenuto, come risulta dagli allegati al fascicolo d'appello, cfr. nota di deposito p. attrice del 16/12/22), e una volta ottenuta la disponibilità delle produzioni documentali ritenute indispensabili, di essere rimesso in termini per l'integrazione dei motivi.

Sulla base di quanto osservato, la corretta individuazione del termine perentorio per l'introduzione dell'appello era incombente che rientrava nel mandato professionale conferito da [redacted] all'Avv. [redacted]; la tardività della notifica dell'atto d'appello avverso la sentenza n. n. 3106 del 27.12.2014 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Sorrento- è dunque imputabile al convenuto.

Circa il valore di inadempimento dell'errore in discorso, si osserva quanto segue.

Secondo i consolidati canoni ermeneutici, innanzi già richiamati, la diligenza esigibile in relazione all'espletamento di un incarico professionale – ex art. 1176, comma 2, c.c. - è quella del professionista di media attenzione e preparazione, parametro che corrisponde non ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte (ex multis, in tal senso, Cass. n.13777/2018, Cass. n. 24213 del 27/11/2015, Cass. n. 10289 del 20/05/2015); in tal senso, devia dal precetto il professionista che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio" investito dell'espletamento di una attività della stessa natura (cfr. Cass. n. 8494/2020, Cass. n. 13777 del 31/05/2018, Cass. n. 23740/2018).

Alla luce di quanto precede, l'Avvocato [redacted] era tenuto, nel quadro del dovere di diligenza, ad assicurare nell'interesse del cliente la corretta applicazione delle norme che regolano la rituale proposizione

dell'appello, e, in particolare, a valutarne la tempestività alla luce del primo comma dell'art. 327, c.p.c., nella versione applicabile in esito alla legge n. 69 del 18.06.2009, art. 46. Difatti, tale valutazione non presentava particolari profili di complessità, in quanto comportava di confrontare la data di introduzione del giudizio di primo grado (26.08.2009) con la data di entrata in vigore della novella (04.07.2009), confronto da cui era agevole desumere l'assoggettamento del giudizio de quo al nuovo termine lungo semestrale, e l'esclusione del termine annuale, rimasto applicabile per i soli giudizi instaurati anteriormente al 04.07.2009.

La violazione del dovere di introdurre tempestivamente l'appello resta rimproverabile anche alla luce delle allegazioni del convenuto (cfr. II memoria istruttoria, p. 6), secondo cui l'inosservanza del termine sarebbe stata frutto di una comune determinazione dei difensori (assumendo il coinvolgimento della Dr.ssa [redacted] e dell'Avv. [redacted], ritenendosi necessario attendere la disponibilità del fascicolo di prime cure e l'integrazione della documentazione non fornita dall'attore in primo grado (sic), poiché *non essendo stati indicati nell'atto di citazione di primo grado i documenti prodotti, stante la natura documentale del giudizio, l'appello era condizionato indissolubilmente con la materiale disponibilità del fascicolo di primo grado.*

In particolare, si è dato conto di come lo smarrimento del fascicolo di prime cure, secondo l'indirizzo nomofilattico già emerso al tempo dell'emissione della sentenza gravata, non formava valida ragione giustificatrice ai fini della rimessione in termini per l'introduzione dell'appello. La contrarietà dell'indirizzo ermeneutico rispetto alla strategia difensiva prescelta e l'irreversibilità del pregiudizio delle ragioni del cliente nel caso in cui l'appello fosse dichiarato inammissibile erano dati, conoscibili dal professionista, che avrebbero dovuto indurlo – secondo diligenza - a rispettare il termine testualmente applicabile.

A tale proposito, si è affermato che l'avvocato è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalle Sezioni Unite della Corte regolatrice, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, alla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4790 del 28/02/2014).

In esito a quanto valutato, è accertato l'inadempimento contrattuale del convenuto per essere venuto meno alla diligenza minima richiesta dall'incarico professionale.

Occorre, ulteriormente, valutare la posizione dei terzi chiamati, Dr.ssa [redacted] e Avv. [redacted] chiamati in causa in corresponsabilità dal convenuto.

A fondamento della chiamata, il convenuto deduceva che i predetti erano investiti, congiuntamente con lo stesso, dell'incarico professionale relativo al giudizio incardinato dall'odierno attore contro la [redacted].

Invero, la procura a margine della citazione del giudizio n. r.g. 762/09 del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. distaccata di Sorrento, è rilasciata in favore, oltre che del convenuto Avv. [redacted], anche in favore

dell'Avv. **Controparte_2**. Cionondimeno, il perfezionamento di un contratto di patrocinio tra la stessa e l'attore, in relazione al nominato giudizio, non può desumersi unicamente dalla sua indicazione nella procura alle liti. Infatti, l'attività professionale dell'avvocato nei confronti del cliente rinviene la propria fonte nel contratto di patrocinio che è una specie del mandato ex art. 1703 c.c. In quanto tale, esso non richiede la forma scritta, che è invece richiesta ex art. 83 co. 2 c.p.c. per la procura alle liti. *Il conferimento di quest'ultima, congiunto alla redazione scritta di atti processuali ad opera dell'avvocato in rappresentanza della parte, configura di regola il perfezionarsi di un correlativo contratto di patrocinio* (cfr. per tutte Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25480 del 31/08/2023). Sul punto, si è ritenuto che «Quando la procura, rilasciata per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 83 c.p.c., venga accettata dal legale attraverso il concreto esercizio del potere rappresentativo emergente dalla sottoscrizione degli atti difensivi [...], *il collegamento necessario, funzionale e di contenuto, tra questi ultimi e la prima consente di ritenere concluso il contratto di patrocinio, sussistendone tutti i requisiti, dall'incontro di volontà tra le parti alla funzione economico-sociale del negozio, all'oggetto ed alla forma che rende possibile l'assoggettamento al controllo*» (così Cass. 3721/2015, 2266/2012, cit.)

Tenuto conto di quanto precede, il quadro istruttorio non consente di ritenere sussistente il conferimento effettivo di un incarico professionale in favore di **_____**, poiché:

- Non vi sono riscontri in merito alla partecipazione di questa alla stesura degli atti difensivi depositati del giudizio n. r.g. 762/09 né del giudizio di appello n. r.g. 135/16; in particolare, gli atti difensivi depositati nel giudizio di prime cure indicano il nominativo Avv. **_____** ma non sono sottoscritti dalla stessa, salvo la III memoria istruttoria (cfr. all. 8 alla citazione; all. 10 alla n. deposito p. attrice del 16/12/22);
- La **_____** non risulta aver presenziato ad alcuna udienza tenuta per i nominati giudizi (cfr. verbali di cui al fascicolo di ufficio di primo grado e fascicolo d'ufficio dell'appello, all. citazione);
- Le prove emerse nel giudizio denotano un interessamento di carattere marginale – così la sottoscrizione della sola III memoria istruttoria del giudizio di prime cure, e la e-mail del 20.06.2016 (cfr. all. II memoria istruttoria p. convenuta) tramite cui la **_____** segnalava una pronuncia ritenuta utile per delineare la linea difensiva in appello;
- Lo strettissimo rapporto di parentela tra l'attore **_____** (padre) e la terza chiamata (figlia) giustifica l'interessamento di questa alla gestione del giudizio incardinato dal primo, che dunque non può ritenersi univocamente sintomatico del perfezionamento di un contratto di patrocinio;
- La stessa era nominata Magistrato ordinario in pendenza del giudizio n. r.g. 762/09, come risulta dal decreto del Ministero della Giustizia del 05.08.2010 (doc. 2 allegato alla comparsa **_____** **_____** e dunque, secondo una valutazione di regolarità e normalità sociale rapportata all'assenza di contrarie indicazioni, abbandonava l'esercizio della professione forense.

Sulla base degli evidenziati elementi, deve escludersi la natura contrattuale e professionale del coinvolgimento della terza chiamata in relazione ai giudizi n. r.g. 762/09 del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. distaccata di Sorrento, e n. r.g. 135/16 della Corte d'appello di Napoli, e pertanto, l'ipotesi di corresponsabilità di questa, invocata dal convenuto, risulta infondata.

Quanto all'ulteriore chiamato in corresponsabilità, Avv. [REDACTED] la procura alle liti rilasciata in suo favore dall'odierno attore riguarda il solo giudizio d'impugnazione n. r.g. 135/2016 della Corte d'appello di Napoli, e reca la data del 04.01.2016, la quale è ben successiva all'esaurimento del termine perentorio per la proposizione dell'appello (che spirava il 22.06.2015, a fronte della comunicazione della sentenza di prime cure del 22.12.2014).

Ebbene, l'Avv. [REDACTED] non ha contestato l'assunzione dell'incarico professionale nell'interesse di [REDACTED], ma ha dedotto che, stante la posteriorità del rilascio della procura in suo favore rispetto alla scadenza del termine ex art. 327, comma 1, c.p.c., alcuna responsabilità potrebbe essergli ascritta per la decadenza dell'attore dal diritto di impugnare la sentenza n. 3106/2014.

Tuttavia, in riguardo al perfezionamento del contratto di patrocinio tra l'Avv. [REDACTED] e l'odierno attore, occorre fare applicazione delle indicazioni ermeneutiche, innanzi esposte, in materia. Come già osservato, il contratto di patrocinio, specie del mandato, non soggiace a vincoli di forma, sicché il riscontro della procura alle liti non è di per sé risolutivo quanto all'accertamento del perfezionamento del contratto sottostante; allo stesso modo, dunque, la data di conferimento della procura non è ex se risolutiva quanto all'accertamento del momento di conclusione del contratto d'opera con l'Avvocato, il quale potrebbe essersi perfezionato precedentemente alla formale investitura dello ius postulandi.

In effetti, qualora risultasse che l'Avv. [REDACTED] abbia convenuto contrattualmente con [REDACTED] di assisterlo e patrocinarlo nell'ambito della promuovenda impugnazione, anteriormente all'esaurimento del termine perentorio per l'introduzione della stessa, egli risulterebbe corresponsabile in ordine all'inosservanza del termine, atteso che la notificazione dell'atto di appello non presupponeva il previo conferimento della procura (cfr. art. 125, comma 2, c.p.c.).

Ciò posto, il terzo chiamato ha contestato di aver formato insieme all'Avv. [REDACTED] un collegio difensivo prima del rilascio della procura alle liti datata 04.01.2016 (cfr. comparsa e II memoria istruttoria [REDACTED]; tuttavia, le comunicazioni e-mail intercorse tra i legali e tra questi ed il cliente, la cui provenienza dai rispettivi indirizzi di posta elettronica è stata riconosciuta dall'Avv. [REDACTED] e dall'attore [REDACTED] in sede di interrogatori formali del 12.05.25, dimostrano come il terzo chiamato abbia prestato la propria collaborazione nella fase prodromica al gravame.

Per quanto riguarda, specificamente, il periodo temporale anteriore alla scadenza del termine per l'appello, con la e-mail del 24.01.2015 (cfr. all. 5 alla comparsa [REDACTED]), l'odierno attore comunicava all'Avv. [REDACTED]: *Gentile Avvocato, mio genero ha manifestato massima disponibilità a collaborare con lei per l'atto di appello. Eravamo*

rimasti che mi avrebbe inviato via mail la delega al ritiro della produzione e documentazione in atti; con la e-mail del 29.04.2015 (cfr. all. 4 alla comparsa [redacted]) l'Avv. [redacted] comunicava all'Avv. [redacted]: sto ricevendo fortissime pressioni dal Professore De Bellis affinché, insieme, si proceda a stretto giro con la redazione dell'atto di appello. Volevo chiederti se ti è stata restituita la produzione di parte o se sei in possesso della attestazione di mancato rinvenimento della stessa. Ti chiedo la cortesia di contattarmi al più presto per concordare le giornate da dedicare alla redazione dell'atto, ciò anche al fine di evitare il passaggio in giudicato della sentenza.

In proposito, se nell'ambito della prima e-mail dall'attore all'Avv. [redacted] il coinvolgimento dell'Avv. [redacted] nella proponenda impugnazione resta sul piano della disponibilità a collaborare, eventualmente giustificabile nell'ottica dei rapporti familiari intercorrenti tra i due (è emerso nel giudizio che l'attore è il suocero dell'Avv. [redacted]), nella seconda e-mail si riscontrano elementi indicatori del perfezionamento di un accordo contrattuale. Infatti, l'Avv. [redacted] riferisce al convenuto la volontà dell'attore a che la difesa fosse espletata dai due professionisti, attraverso la redazione congiunta dell'atto di appello; come si è innanzi sottolineato, la redazione di atti processuali in rappresentanza della parte è indicativa del perfezionamento del contratto di patrocinio. Inoltre, la richiesta dell'Avv. [redacted] al collega [redacted] di programmare le giornate da dedicare alla stesura congiunta, implica l'accettazione dell'incarico conferito dall'attore. Alla luce degli evidenziati elementi, il mandato conferito all'Avv. Pt_2 deve ritenersi perfezionato prima dell'esaurimento del termine di decadenza per l'appello della sentenza n. 3106/2014 del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Distaccata di Sorrento, il cui dies ad quem era il 22.06.2015 (cfr. comunicazione della sentenza all. comparsa [redacted]).

A fronte di ciò, è accertato l'inadempimento contrattuale da parte dell'Avv. [redacted] per essere venuto meno al dovere di garantire nell'interesse del cliente [redacted] la tempestività dell'impugnazione avverso la sentenza pocanzi indicata, dovere che, per le medesime ragioni già indicate in sede di valutazione della condotta professionale del convenuto, cui si rinvia, costituiva esplicitazione del più generale dovere della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., incombente sui prestatori d'opera intellettuale. Acclarata la sussistenza di un errore professionale dei difensori incaricati dall'attore di patrocinarlo in sede di appello avverso la sentenza n. 3106/2014, il compiuto accertamento della fattispecie lesiva esige anche il riscontro del nesso di causa e del danno.

In particolare, occorre stabilire se l'attuazione della condotta conforme alla diligenza qualificata avrebbe reso possibile al cliente di conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni, e dunque, se la tempestiva notificazione dell'appello avverso la sentenza gravata avrebbe consentito di ottenere la riforma dei capi impugnati. Tale valutazione deve compiersi alla stregua di criteri probabilistici e secondo la regola della preponderanza dell'evidenza (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/11/2024, n. 29330, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/09/2024, n. 2400, Cass. Civ., sentenza, n. 3566 dell'11.02.2021).

Ebbene, con la sentenza n. 3106/2014 del 22.12.2014, il Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Distaccata di Sorrento, statuiva (cfr. all. 13 nota di deposito 16.12.22 di p. attrice):

1. Dichiarare la improcedibilità della domanda di divisione;
2. Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di [REDACTED] dell'immobile sito in Massa Lubrense alla Via Pipiano n. 6, catastalmente riportato in N.C.E.U. alla partita 2538, fol. 126, sub 2, Piano T, cat. A/2, cl. 4, vani 6, sub 3, piano 1°, cat. A/2, cl. 4. vani 4, sub. 4, piano S1, cat. C/6. cl. 4, mq. 69, e nel N.C.T. alla partita 7920, fol. 2, p.lla 126, mq 76;
3. Rigetta ogni altra domanda ed eccezione formulata dalle parti;
4. Condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in 4.000,00 €, complessivi di diritti ed onorario, oltre spese accessorie se dovute.

Atteso il rapporto di pregiudizialità logica tra l'accertamento della titolarità della quota comproprietaria di 1/3 rivendicata dall'attore sul compendio immobiliare indicato, e la pronunzia sulla domanda di divisione dello stesso, è opportuno focalizzare il giudizio prognostico, prioritariamente, sui motivi di appello riferiti alla statuizione di accertamento della usucapione in favore di [REDACTED]

Ciò posto, con l'atto di appello predisposto nell'interesse dell'odierno attore (cfr. all. 8 nota di deposito 16/12/22 di p. attrice) si lamentava che l'accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della usucapione in favore di [REDACTED] fosse avvenuta in violazione dell'art. 2967, c.c., per quanto segue:

- Erroneità della qualificazione in termini di possesso del rapporto instaurato da [REDACTED] (e dalla dante causa [REDACTED] sulla cosa comune, in quanto contrastante con la ricostruzione offerta dall'attore, non contestata, della mera disponibilità o detenzione del bene; oltre che contrastante con le missive inviate nel corso degli anni dall'attore – a titolo di comproprietario - con cui questo aveva diffidato [REDACTED] e [REDACTED] a rendicontare i frutti civili maturati;
- Assenza di prova in merito all'animus possidendi inteso come volontà di escludere l'attore dal pari godimento della cosa comune, per la inidoneità degli atti ritenuti dal Giudice di prime cure all'uopo indicativi (opere di manutenzione, pagamento per intero di utenze, tasse ed assicurazione sul fabbricato);
- Omessa considerazione degli atti interruttivi del possesso ad usucapionem risultanti dai documenti versati in atti dall'attore: racc. a/r del 06.07.1988; atto di acquisto per Notaio [REDACTED] del 19.10.1995 rep. n. 78809, racc. 14401; nota [REDACTED] del 25.07.1998; nota [REDACTED] dell'agosto 1996; notifica atto di citazione del 2009;

- Erronea valutazione della nota del luglio/agosto 1996 proveniente dalla **Per_1**, prodotta dall'attore nel giudizio di prime cure, la quale integrava prova del riconoscimento del diritto dominicale dell'attore, e ritenuta priva di rilevanza dal primo Giudice;
- Omessa considerazione dei poteri dominicali esercitati sul cespite dall'attore incompatibili con il possesso esclusivo della [] (accesso libero ed incondizionato al bene comune, presentazione di istanza di rettifica dati catastali all'Ute, riconoscimento del proprio diritto da parte della **Per_1**, pagamento oneri tributari Ici ed Irpef);
- Erronea individuazione del termine di decorrenza della usucapione, il quale non doveva collocarsi in corrispondenza del decesso di [] (01.09.78), in quanto [] non era a questo legata da rapporti di parentela, sicché occorre fare riferimento al decesso di [] madre dell'attrice, a condizione che fosse provata l'accettazione della rispettiva eredità da parte di []
- Mancata ammissione della prova per testi articolata dall'attore.

Per quanto attiene alla valutazione della fondatezza delle doglianze pocanzi enumerate, occorre in primo luogo richiamare il consolidato indirizzo ermeneutico, secondo cui il coerede o *il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo* ("uti dominus") e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 cod. civ., *potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui*; viceversa, non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo partecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005; Cass. Sez. 2 - , Cass., Ordinanza n. 6452 del 11/03/2025).

Tali coordinate ermeneutiche vanno poste in relazione al quadro istruttorio delineatosi nel giudizio n. r.g. 762/09 del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. distaccata di Sorrento.

In primo luogo, viene in considerazione quanto testualmente allegato dalla parte attrice, secondo la quale: *a far data dal decesso del [] occorso il 01.09.1978, la sig.ra [] divenuta proprietaria per i 666,66/1000 dell'immobile in parola, ha avuto la disponibilità esclusiva del descritto compendio immobiliare in danno degli altri coeredi, privando di fatto il [] e i suoi aventi causa del godimento del detto cespite; alla morte della sig.ra [] la sua erede universale, la sig.ra [], continua a godere l'immobile in parola in maniera esclusiva privando l'attore del godimento del cespite [...] a nulla sono valse le innumerevoli richieste di pagamento dell'indennità di*

occupazione formulate nel corso degli anni dal prof. [redacted] (cfr. atto di citazione nel giudizio n. r.g. 762/09, all. 8 alla nota di deposito 16.12.22 di p. attrice).

Altresì, l'attore depositava alcune missive di costituzione in mora, tramite cui esprimeva a **Persona_2** ed alla figlia [redacted] la contrarietà per *la detenzione dell'intera Villa*, chiedendo il rendiconto di quanto ad egli spettante a titolo di frutti civili; nelle stesse missive, l'attore si qualificava comproprietario in misura di 1/3 del compendio immobiliare di Via Pipiano n. 6, e precisava che le precedenti richieste di pagamento erano rimaste prive di riscontro e che, pertanto, permaneva il suo credito per le rendite maturate a far data dal 1978 (cfr. missiva del 03.08.1988; missiva del 25.07.1998, missiva del 25.02.2008, fascicolo di parte di primo grado di cui all. 8 nota di deposito del 16.12.22).

Ulteriormente, i documenti nel fascicolo di parte di [redacted] comprovano che questa e la madre [redacted] commissionavano e finanziavano in via esclusiva numerosi lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sul compendio immobiliare di Via Pipiano n. 6, negli anni 1984, 1987, 1993, 1999, 2004, 2006, 2009; ciò risulta dai preventivi di spesa e dalle fatture quietanzate rilasciate su carta intestata dalle ditte appaltatrici; altresì, [redacted] sottoscriveva una garanzia assicurativa sull'immobile a copertura del rischio incendi e responsabilità civile, decorrente dal 07.04.2003 al 07.04.2013, i cui premi dal 2003 al 2008 risultano versati in via esclusiva dalla stessa (cfr. all. 9 di p. attrice).

Per contro, l'assunto attoreo secondo cui [redacted] doveva ritenersi aver esercitato il compossesso per via del libero, autonomo ed incondizionato accesso al medesimo, della presentazione di una istanza di rettifica di irregolarità catastali all'Ute, e del pagamento di oneri fiscali quali Ici ed Irpef, risultava infondato, per quanto segue. In primo luogo, l'accesso dell'attore all'immobile comune era stato specificamente contestato dalla difesa di [redacted] secondo cui *dopo la morte del sig. Persona_4 le sig.re Per_2 e Per_ non hanno mai consentito all'attore [redacted] ed ai danti causa dello stesso l'accesso alla villetta di Via Pipiano 6 Massa Lubrense di cui è stata chiesta la divisione* (cfr. II memoria istruttoria **Per_1** di cui ad all. 9 nota di deposito 16.12.22 di p. attrice), e non risultava corroborato da elementi probatori. Quanto all'istanza di rettifica di irregolarità catastali presentata da [redacted] presso l'Ute di Napoli, il 28.07.1993, questa integra un atto rivolto alla pubblica amministrazione, privo dell'attitudine ad incidere positivamente o negativamente sulla relazione di fatto con la res, e dunque, inidoneo ad avversare la maturazione dell'usucapione in favore del possessore esclusivo (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4547 del 20/02/2025; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25149 del 26/11/2014). Con riguardo all'asserito pagamento degli oneri tributari relativi al fabbricato in comunione, tale fatto non costituiva oggetto di allegazione nel corso del giudizio n. r.g. 762/09, ove restava, peraltro, privo di riscontro (cfr. fascicolo di parte all. 8 di cui alla nota di deposito del 16.12.22 di p. attrice); ciò posto, la relativa introduzione con l'atto di appello risultava inammissibile.

Per quanto evidenziato, dagli atti di causa emergeva limpidamente il rapporto materiale diretto ed esclusivo quale esercitato sull'immobile sito in Massa Lubrense, alla Via Pipiano n. 6, da parte di [redacted] e, successivamente, della figlia [redacted] nonché che codesto potere di fatto si era svolto, senza soluzione di continuità, a partire dal decesso di [redacted], coniuge di [redacted] sino alla introduzione del giudizio stesso.

Altresì, non può non rilevarsi il riscontro in ordine all'animus possidendi manifestato da [redacted] e [redacted] rispetto alla cosa, sulla base dei fatti indicati e confermati nell'ambito delle missive sottoscritte negli anni dallo stesso *Parte_1*, nonché dei documenti offerti dalla convenuta:

- [redacted] con le missive del 03.08.1988 e del 25.07.1998 offriva la ricostruzione dei propri titoli di acquisto, tale ripetuto riferimento ai titoli giustificativi denota l'indisponibilità di [redacted] e [redacted] al riconoscimento spontaneo della posizione rivestita dall'attore rispetto alla cosa comune;
- [redacted] e [redacted] hanno ignorato tutte le richieste di pagamento delle rendite ricevute negli anni, atteggiamento indicativo della volontà di tenere la cosa come esclusivamente propria, negando il diritto del comproprietario ad essere compensato della privazione del godimento sulla cosa comune;
- *Parte_4* e [redacted] facevano eseguire in autonomia, nel corso degli anni dal 1984 al 2009, cospicui interventi di manutenzione e ristrutturazione del compendio immobiliare (a titolo esemplificativo: rifacimento bagni, rifacimento dei pavimenti interni ed esterni, realizzazione di un nuovo bagno, revisione dell'impianto elettrico, impermeabilizzazione del terrazzo, pitturazione pareti interne ed esterne, verniciatura delle opere in ferro, installazione di un impianto di videosorveglianza...), senza consultare l'attore né chiedere a questo il rimborso pro quota delle spese sostenute. Tale contegno indica la volontà di [redacted] e [redacted] di porsi rispetto alla cosa quali proprietarie esclusive.

Per tutto quanto precede, è corretta, a fronte dei dati istruttori offerti nel giudizio n. r.g. 762/09 del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. distaccata di Sorrento, la qualificazione del rapporto instaurato sul compendio immobiliare sito in Massa Lubrense, alla Via Pipiano n.6, da [redacted] prima e da [redacted] poi, in termini di possesso utile ad usucapire. Di fatti, le condividenti [redacted] e [redacted] risultavano aver goduto dell'immobile comune nella sua interezza, negando al comproprietario [redacted] di esercitare la facoltà del pari godimento dello stesso; la negazione del diritto del comproprietario risultava manifestata sia rispetto al godimento diretto– attesa l'esclusiva disponibilità del bene in favore delle prime – sia rispetto al godimento indiretto, non essendovi stata corresponsione dei frutti civili, nonostante le espresse e ripetute richieste in tal senso. In aggiunta, le missive tramite cui l'attore sollecitava la rendicontazione ed il pagamento delle rendite del cespite comune provavano che il dominio di fatto

esercitato in via esclusiva da *Parte_4* e da [redacted] non era fondato sulla tolleranza dell'odierno attore, il quale dissentiva espressamente a tale stato di fatto e richiedeva di essere compensato. Sul punto, peraltro, la Corte di legittimità ha chiarito che, al fine di stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia, quindi, inidonea all'acquisto del possesso, *la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza* salvo il caso in cui sussistano stretti rapporti di parentela tra le parti, in base ai quali è invece legittimo dedurre l'esistenza di una mera detenzione (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 31126 del 28/11/2025; Cass. n. 11277/2015, Cass. n. 13443/2007 e Cass. n. 3255/2009); sicché, l'acclarata estensione del godimento esclusivo sull'intero bene dal decesso di [redacted] all'introduzione del giudizio n. r.g. 762/09, da parte della vedova di questo e della di lei figlia, entrambe non legate all'attore da rapporti di parentela, deponeva anch'essa in senso contrario alla configurabilità di una detenzione basata sulla tolleranza di questo.

Sotto il profilo della qualificazione della fattispecie, l'operato del Giudice di prime cure risultava esente dalle criticità prospettate dall'appellante in riferimento al principio di non contestazione. Infatti, occorre ricordare che il principio di non contestazione concerne solo i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non può applicarsi alla qualificazione giuridica dei fatti emergenti dall'istruttoria, la quale rientra sempre nel potere-dovere del giudice del merito, mentre l'accertamento di tali fatti va ricondotto al thema probandum come disciplinato ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8967 del 04/04/2024). A tale stregua, ciò che rilevava agli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c. era la rispondenza delle allegazioni attoree alla fattispecie del possesso ad usucapionem invocato da [redacted] mentre ininfluenza risultava la qualificazione in termini di *disponibilità* o *detenzione* prospettata in rapporto a tali fatti negli atti difensivi della parte attrice (ed in termini conformi nell'ambito delle missive).

Tanto ritenuto, viene in questione l'ulteriore critica sviluppata dall'appellante, circa la presunta erroneità del dies a quo preso in considerazione dal Giudice di prime cure per valutare il decorso del termine per la maturazione della prescrizione acquisitiva in favore di [redacted]. A tal fine, è bene richiamare l'istituto della successione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 1, c.c., a mente del quale *il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione*; per tale via, il possesso esclusivo esercitato sulla cosa da [redacted] a partire dalla morte del coniuge [redacted] (01.09.1978), era trasmesso ai relativi eredi con effetto dalla morte di questa (15.08.1996, cfr. dichiarazione di successione di cui all'all. 9 nota di deposito del 16.12.22 di p. attrice). [redacted] figlia di [redacted] si dichiarava nel giudizio unica erede legittima della madre (cfr. comparsa di risposta e memorie 183 I termine), e doveva essere ritenuta erede pura e semplice ai sensi dell'art. 485, c.c., per aver posseduto il bene ereditario senza redigere l'inventario nel termine prescritto. Secondo quanto evidenziato, la sentenza gravata ha correttamente stabilito la decorrenza del termine ventennale ex art. 1158, c.c., a partire dal 01.09.1978.

Per quanto riguarda le prospettive di accoglimento del motivo di appello riferito alla omessa considerazione dei presunti atti interruttivi del possesso compiuti dall'attore tramite le più volte richiamate missive di costituzione in mora, deve osservarsi quanto segue. In tema di usucapione, *gli atti interruttivi del possesso, aventi natura recuperatoria e demolitoria sono tassativamente previsti dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943, c.c.* (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22032 del 05/08/2024); tale tipicità non ammette equipollenti, *né, a tal fine, la messa in mora o la diffida possono costituire atti interruttivi dell'usucapione, benché considerati tali dalle norme richiamate, in quanto tale efficacia è riconosciuta solo ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la perdita del possesso da parte del possessore usucapente* (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30079 del 19/11/2019). Deve ritenersi l'irrilevanza ai fini interruttivi del possesso anche dell'atto di compravendita per Notaio [redacted] del 1996, tramite cui [redacted] acquistava le quote, complessivamente pari a 28/90, spettanti ai germani del defunto [redacted] sul compendio immobiliare sito in Massa Lubrense alla Via Pipiano n. 6, per quanto precisato in termini più generali in seno all'indirizzo ermeneutico già richiamato, secondo cui *il rinvio dell'articolo 1165 cod. civ. alle norme sulla prescrizione in generale e, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere, "ope iudicis", la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente* (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26018 del 23/12/2010); trattandosi di un atto negoziale privo dell'attitudine a determinare la perdita del possesso instaurato dall'usucapente sulla quota compravenduta, l'atto di acquisto delle quote dei coeredi di [redacted] non rientra nel novero così delineato.

Preso atto di quanto precede, verificato che l'atto di citazione nel giudizio di divisione n. r. g. 762/09 era notificato dall'attore solo in data 26.08.2009 (cfr. citazione notificata di cui al fascicolo [redacted] di primo grado, all. 9 nota di deposito del 16.12.22 di p. attrice), e che [redacted] non risultava aver esperito atti giudiziali rivolti a privare [redacted] o [redacted] del possesso esteso sulla sua quota proprietaria di 1/3, nell'arco temporale rilevante ai fini dell'usucapione (1.09.1978 – 1.09.1998), deve riconoscersi - anche sotto tale profilo - la prognosi negativa per la riforma della sentenza impugnata.

Deve, ancora, esaminarsi la doglianza sviluppata dall'appellante in riferimento all'omessa considerazione, da parte del Giudice del primo grado, della nota del *luglio/agosto 1996* attribuita a [redacted] la quale integrerebbe riconoscimento del diritto di comproprietà spettante a [redacted], rilevante agli effetti dell'art. 2944, c.c..

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, ai sensi dell'art. 2944 c.c., richiamato dall'art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua

efficacia di essere indirizzato all'avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato (cfr. Cass. civ. n. 23420/2019). Tuttavia, ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare (cfr. Cass. civ. n. 27170/2018).

Per quanto specificamente riguarda la nota attribuita a [REDACTED] depositata nel giudizio n. r.g. 762/09 unitamente alla II memoria istruttoria di parte attrice (cfr. all. 8 di p. attrice), essa risulta essere stata formalmente e tempestivamente disconosciuta dalla controparte in sede di III memoria istruttoria (cfr. all. 9 di p. attrice); a fronte di tanto, l'attore non ne chiedeva la verifica (cfr. verbale del 17.11.09 all. 6 di p. attrice), rinunciando, dunque, a valersene. Al riguardo, è granitico il principio secondo cui la mancata proposizione dell'istanza di verifica, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).

Per quanto illustrato, l'esame e la valutazione della nota in discorso erano preclusi al Giudice dell'appello, con conseguente inammissibilità del corrispondente motivo di impugnazione.

Per quanto, infine, concerne il motivo riferito alla mancata ammissione della prova testimoniale quale articolata dall'attore nel giudizio n. r.g. 762/09, viene in considerazione la mancata reiterazione specifica delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. verbale udienza del 23.03.2014 di cui ad all. 6 alla citazione, comparsa conclusionale all. 10 p. attrice). Sul punto, infatti, è solido l'orientamento ermeneutico secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 27/02/2019; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 16290 del 04/08/2016); in tal senso, si è chiarito che le istanze istruttorie, non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, *così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione* (Sez. 3, Sentenza n. 9410 del 27/04/2011).

Sulla base di quanto osservato, il motivo de quo risultava anch'esso inammissibile.

Per tutto quanto illustrato, non sussisteva un apprezzabile margine di accoglimento dell'appello - proposto contro la sentenza n. 3106/2014 del 22.12.2014 del Tribunale di Torre Annunziata - Sez. distaccata di Sorrento - nel senso della riforma dell'accertamento della intervenuta usucapione in favore di [...]

Per_1 per la infondatezza o inammissibilità dei motivi articolati.

In ordine al motivo di impugnazione riferito alla declaratoria di improcedibilità della domanda di divisione, l'appellante criticava la statuizione del Giudice di prime cure, per la ritenuta erronea qualificazione della documentazione versata agli atti del giudizio, la quale era giudicata insufficiente ai fini della prova della titolarità dei beni dividendi. Segnatamente, i documenti depositati all'uopo dall'attore nel giudizio n. r.g. 762/09 risultano essere stati i seguenti:

- Atto di compravendita per Notaio [] del 19.10.1995 rep. n. 78809, racc. 14401;
- Relazione di consulenza di parte con allegata visura catastale per soggetto [] e planimetrie catastali;
- Estratti dei registri catastali del Comune di Massa Lubrense;
- Ricostruzione manoscritta dei passaggi di proprietà (non integrante visura ipotecaria).

Sul punto, la sentenza n. 3126 del 27/12/2014 del Tribunale di Torre Annunziata risulta aver fatto applicazione dell'orientamento, al tempo diffuso in seno alla giurisprudenza di merito, che, in tema di giudizio di divisione ereditaria, postulava l'applicazione analogica dell'art. 567, comma 2, c.c. il quale dispone che «Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari». Come recentemente illustrato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023) tale giurisprudenza sosteneva che la documentazione prescritta dall'art. 567, c.c., costituisse condizione di ammissibilità anche della domanda di divisione, essendo indispensabile per verificare l'esistenza del diritto domenicale in capo alle parti del giudizio e l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari (creditori e aventi causa di un partecipante alla comunione) ex art. 1113 c.c. e 784 c.p.c. Tale orientamento dei giudici di merito è stato poi disatteso dalla Suprema Corte, la quale, intervenuta più volte in tempi recenti sulla questione, ha confutato tutti gli argomenti utilizzati dai giudici di merito a sostegno dell'applicazione analogica dei riferiti oneri documentali ai giudizi di divisione. In particolare, la Suprema Corte (Cass. n. 10067/2020) pur condividendo l'esigenza che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965/2022), ha precisato, sulla scorta di risalenti principi, che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della

proprietà, “poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi?” (Cass. n. 1309/1966). Con la divisione, infatti, si opera la trasformazione dell’oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (Cass. n. 20645/2005). La divisione, in considerazione della sua efficacia retroattiva sancita dagli artt. 757 e 1116 c.c., non opera alcun trasferimento di diritti dall’uno all’altro dei condividenti (Cass. n. 17061/2011), ma lascia ciascuno di essi aventi causa dal de cuius (o più in generale, con riferimento a qualsiasi comunione, dal dante causa dei partecipanti alla comunione medesima). In secondo luogo, la Suprema Corte ha chiarito che non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell’esplicito o implicito riconoscimento dell’appartenenza dei beni ai coeredi (Cass. n. 40041/2021). Con questo, naturalmente, non si intende sostenere che la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi, nel significato sopra chiarito, sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n. 21716/2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065/2022). La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo, è sempre comune a tutti i condividenti (Cass. n. 6105/1987; n. 15504/2018), i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione (Cass.n.4353/1980).

Il superamento dell’indirizzo ermeneutico in esame risulta sancito dai Giudici di legittimità solo diversi anni dopo rispetto alla proposizione dell’appello che l’odierno attore affidava agli Avv.ti [redacted] e [redacted] tuttavia, prendeva le mosse, come efficacemente indicato nella ricostruzione offerta nella pronuncia innanzi citata (Cass. n. 6228/2023), da argomentazioni e principi di diritto già statuiti, talvolta finanche risalenti, in forza dei sussiste una remota possibilità che il Giudice di appello all’epoca di interesse potesse pervenire alla riforma della sentenza n. 3106 del 27.12.2014 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Sorrento – dichiarando la domanda di divisione incardinata da [redacted] procedibile.

Cionondimeno, atteso il giudizio prognostico precedentemente espresso, in termini di verosimile certezza, sulla conferma della statuizione di accertamento della usucapione in favore della Per_1, deve darsi atto che la domanda di divisione, quandanche giudicata procedibile, sarebbe stata respinta dal Giudice di appello nel merito, in conseguenza della insussistenza del diritto di proprietà invocato dall’attore.

Quale ultimo motivo, la citazione in appello notificata dall’odierno attore a [redacted] in data 08.01.2016 lamentava l’incompetenza per valore del Giudice di prime cure in relazione ai limiti di cui all’art. 7 c.p.c., in quanto Giudice onorario di Tribunale. Sul punto, l’incompetenza per valore, al pari di quella per materia o per territorio, deve essere eccepita dal convenuto entro il termine perentorio previsto dall’art. 38,

comma 1, c.p.c.; l'incompetenza per valore, per materia o per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., dev'essere rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.c., non oltre la prima udienza di trattazione; in mancanza, resta ferma la competenza del Giudice adito, e l'esame della questione risultava precluso al Giudice del gravame. Verificato che la questione di incompetenza non era ritualmente sollevata nel primo grado del giudizio, il motivo tramite cui la stessa era proposta, per la prima volta, in appello, risultava inammissibile (cfr. Cass. civ. n. 11329/2025).

Sulla scorta del giudizio prognostico complessivamente sviluppato, l'odierno attore non aveva apprezzabili possibilità di conseguire, tramite l'appello promosso avverso la sentenza n. 3106 del 27.12.2014 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Sorrento, la riforma dell'accertamento dell'usucapione in favore di [REDACTED] né, conseguentemente, lo scioglimento della comunione dedotta rispetto all'immobile sito in Massa Lubrense, alla Via Pipiano, n. 6.

In particolare, pur ricorrendo una modesta probabilità che l'odierno attore ottenesse la riforma della statuizione di improcedibilità della domanda di divisione, tale probabilità non era correlata al soddisfacimento del suo interesse concreto, risultando comunque inevitabile, quale logica conseguenza dell'accertamento dell'usucapione della [REDACTED], il rigetto nel merito della domanda di divisione.

Per quanto accertato, la domanda risarcitoria proposta dall'attore verso l'Avv. [REDACTED], nonché la domanda di manleva spiegata da questo verso l'Avv. [REDACTED] devono essere rigettate, per l'assenza di un danno ingiusto addebitabile al relativo operato. Difatti, come emerso dall'istruttoria, la perdita della proprietà di 1/3 del complesso immobiliare sito in Massa Lubrense, alla Via Pipiano n. 6, lamentata dall'attore, avveniva in conformità alle norme in materia di usucapione di immobili, di cui il Giudice del giudizio n. r.g. 762/09 del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. distaccata di Sorrento, risulta aver fatto corretta applicazione; perdita che sarebbe stata, con ragionevole certezza, insuscettibile di riforma in grado di appello.

Per quanto attiene al danno da perdita di chance, il cui risarcimento è stato richiesto dall'istante in via subordinata, va osservato che la chance è una situazione soggettiva autonomamente rilevante, cioè emancipata dal risultato finale non conseguito, consistente nella possibilità, per il soggetto che si assume danneggiato, di conseguire il risultato utile, la quale, ove perduta per un comportamento illecito altrui, implica in astratto il diritto al risarcimento del danno. La configurabilità della chance postula la preesistenza di un quid nella sfera del danneggiato su cui la condotta colpevole del danneggiante abbia inciso negativamente impedendone la possibile evoluzione migliorativa; a tal fine, la giurisprudenza di legittimità si dimostra particolarmente rigorosa quanto all'onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato, e distingue la chance dalla mera aspettativa di fatto, facendole assumere i caratteri di una situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale (Cass. 26/06/2020, n. 12906; Cass. 18/03/2019, n. 7570; Cass. 29/05/2018, n. 13489), e ne ammette la risarcibilità, quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la

sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2261 del 26/01/2022).

Ciò posto, si è constatata l'assenza di una possibilità seria e consistente per l'odierno attore di ottenere alcun risultato utile con l'impugnazione della sentenza n. 3106 del 27.12.2014 del Tribunale di Torre Annunziata - Sez. distaccata di Sorrento, in quanto gli articolati motivi di appello risultavano infondati in raccordo alle risultanze istruttorie ed al quadro ermeneutico di riferimento, se non inammissibili.

In tema, la Corte di Legittimità ha chiarito che non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre un'impugnazione infondata; ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/09/2024, n. 24670). La domanda risarcitoria da perdita di chance va, dunque, anch'essa rigettata per insussistenza del danno.

Ai fini del governo delle spese, tenuto conto del riscontro di un errore professionale del convenuto, quantunque non determinativo di un danno ingiusto, si ritengono sussistenti eccezionali motivi giustificativi per disporre la compensazione delle spese tra l'attore [redacted] ed il convenuto Avv. [redacted].

Per quanto attiene ai rapporti tra il convenuto ed i relativi chiamati in causa, occorre diversificare l'esame delle rispettive posizioni.

Ritenuta l'infondatezza degli addebiti di corresponsabilità quali mossi dal convenuto rispetto a [redacted] [redacted] deve tuttavia disporsi la compensazione delle spese tra [redacted] e la stessa; ciò tenuto conto che ella è comunque risultata avere firmato il contratto di mandato nonché una memoria istruttoria. Posto il titolo di avvocato ed il rapporto di parentela con l'originario attore appare decisamente verosimile la sua collaborazione – sebbene in termini esterni all'incarico defensionale secondo quanto innanzi chiarito – alle scelte difensive; circostanza che giustifica la chiamata in causa della stessa ed integra i presupposti per la integrale compensazione delle spese.

Per quanto attiene a [redacted] valutato il riscontro dei presupposti di corresponsabilità invocati dal convenuto a suo carico, e considerato che la reiezione della domanda di manleva formulata dal convenuto nei suoi confronti è stata dovuta all'incompletezza della fattispecie lesiva dedotta dall'attore, si rinvencono sufficienti ragioni giustificative per la compensazione delle spese.

Per quanto attiene alla [redacted] *Controparte_5* si osserva quanto segue.

La *Parte_5* spiegava intervento volontario nel giudizio, aderendo alle conclusioni del convenuto sotto il profilo del rigetto della domanda principale e – in subordine - dell'accertamento della quota di responsabilità ascrivibile ai chiamati in causa [redacted] e [redacted] in aggiunta, la Compagnia concludeva invocando l'applicazione delle condizioni generali della polizza n. 10190277800-LB, stipulata dal convenuto; il convenuto non ha spiegato domanda di garanzia nei confronti della [redacted].

In proposito, è opportuno il riferimento al principio posto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 925 del 17/01/2017) secondo cui la posizione dell'assicuratore della responsabilità civile nel giudizio nel quale viene chiamato in causa - e nel cui ambito si determina, anche a prescindere da una domanda del garantito sull'accertamento del rapporto di garanzia e/o sulla relativa prestazione, l'estensione soggettiva dello stesso giudizio nei confronti del garante, con conseguente litisconsorzio necessario processuale - è quella di un interventore adesivo autonomo (cfr. Cass., SS. UU., n. 24707 del 2015). Sicché, qualora l'Assicuratrice abbia contestato la fondatezza della domanda attorea (al fine di evitare una pronuncia favorevole al danneggiato che, sul punto della responsabilità, estendesse il giudicato anche nei suoi confronti, quale garante del danneggiante), essa resta soggetto al principio della soccombenza, al fine della regolamentazione delle spese, a prescindere da ogni questione sulla natura e sul titolo dell'intervento (tra le altre, Cass., 21 dicembre 1982, n. 7057; Cass., 15 marzo 2006, n. 5684) e può essere anche condannata in solido con la parte della quale condivide il medesimo interesse (Cass., 23 luglio 1997, n. 6880).

A tale stregua, le spese vanno regolate avendo riguardo all'assetto di soccombenza tra la [redacted] e l'attore, trovando luogo eccezionali ragioni giustificative per disporre la compensazione delle spese, ragioni dovute, secondo quanto già esposto, all'accertamento di un errore professionale dell'Assicurato, seppure slegato dalla verifica di un danno ingiusto.

Quanto alla [redacted], chiamata in causa in garanzia dall'Avv. [redacted] deve tenersi conto del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – in forza del quale il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

Ebbene, [redacted] è risultato assicurato contro il rischio derivante da R C professionale con la Compagnia [redacted], in base al certificato di polizza n. 16DA0809 (cfr. all. comparsa [redacted]). Consultando le condizioni di polizza (cfr. all. comparsa [redacted] e [redacted], p. 50), ivi si prevede che *l'Assicurazione vale per*

le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione indipendentemente dal momento in cui è stato posto in essere il Comportamento Colposo che ha dato origine alla richiesta di Risarcimento, purché le stesse si riferiscano a Comportamenti [redacted] o Circostanze che non siano già stati denunciati in precedenza ad un altro assicuratore e non siano stati noti al Contraente al tempo della stipulazione.

La copertura assicurativa, articolata secondo il modello «claims made», opera in relazione alle richieste di risarcimento presentate nel corso del periodo di Assicurazione, il quale, come da certificato in atti, decorreva dal 12/02/23 al 11/02/24, ed in tale periodo rientra la chiamata in causa tramite cui il convenuto ha esteso la domanda risarcitoria all'assicurato. La Compagnia assicuratrice ha invocato l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 1892, c.c., per la ritenuta reticenza dell'assicurato, tuttavia, non risulta avere articolato prove in ordine ai presupposti delineati a tal fine dalla norma codicistica. Difatti, in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verificano simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni è a carico dell'assicuratore (cfr. Cass. civ. n. 11115/2020). In proposito, se in ordine alla reticenza dell'assicurato la difesa della **CP_8** ha indicato, a fondamento di un accertamento presuntivo, il legame di affinità intercorrente tra l'attore e l'assicurato (tra loro suocero e genero), non risultano invece indicazioni di sorta né per quanto attiene all'elemento soggettivo da riscontrare a carico dell'assicurato, né dell'incidenza della presunta reticenza sul consenso dell'Assicuratrice.

A tale stregua, devono ritenersi infondate le eccezioni di inoperatività della garanzia sollevate dalla [redacted], sicché la chiamata in causa esperita nei suoi confronti da [redacted] risulta non arbitraria. Quale criterio di regolamentazione delle spese, pertanto, occorre riferirsi a quello della causazione, osservando che la chiamata in causa dell'assicuratrice trae origine dalla chiamata in corresponsabilità effettuata dal convenuto nei confronti dell'assicurato. Resta operante tuttavia la polizza de qua in relazione alla copertura delle spese legali quali sostenute dall'assicurato [redacted] per la difesa in questo giudizio (cfr sezione difesa civile, p. 55 delle condizioni generali di polizza depositate dalla compagnia). In materia di assicurazione della responsabilità civile, infatti, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali sostenute per resistere alla pretesa (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore.

Né vale ad escludere la copertura il dato che il terzo chiamato abbia fatto ricorso a legali di sua fiducia. Ed infatti, l'assicurazione è tenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dall'assicurato per resistere all'azione, a nulla rilevando che il relativo procuratore non sia stato designato dalla compagnia; infatti,

clausole siffatte sono affette da nullità ai sensi dell'art. 1932 cc (cfr. Cassazione civile sez. III - 05/07/2022, n. 21220). Le spese si liquidano in applicazione della seconda tabella fascia quinta del DM n. 55/2014 ai minimi tariffari atteso che la chiamata in causa è stata generata da una effettiva corresponsabilità del legale assicurato quale accertata in giudizio.

Come si è avuto modo di esporre, gli addebiti di responsabilità estesi dal convenuto nei confronti dell'Avv. [redacted] trovano parziale riscontro, per quanto attiene all'attuazione di una condotta professionale non conforme a diligenza, e tuttavia, andavano incontro a rigetto per l'assenza di un danno ingiusto arrecato all'attore. Per tale parvenza di fondatezza, ricorrono eccezionali motivi giustificativi per disporre la compensazione delle spese anche tra il convenuto (che ne causava la chiamata) e la Compagnia [...] [redacted]

PQM

Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunciando sulla controversia proposta come in narrativa, ogni diversa domanda o eccezione respinta o disattesa, così provvede:

1. Rigetta le domande proposta dall'attore avverso [redacted] ;
2. Rigetta le domande proposte da [redacted] avverso [redacted] e [redacted]
[redacted] *Parte_2*
3. Compensa le spese di lite tra l'attore ed il convenuto;
4. Compensa le spese tra [redacted] e [redacted] ;
5. Compensa le spese di lite tra il convenuto e [redacted]
6. Compensa le spese di lite tra l'attore e la [redacted]
7. Compensa le spese di lite tra il convenuto e la [redacted] ;
8. Condanna la [redacted] a tenere indenne [redacted] dalle spese sostenute per la difesa tecnica nel presente giudizio; spese che liquida in € 518,00 per spese vive ed € 7051,5 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute come per legge.

Napoli, 05/02/2026

Il Giudice
dott.ssa Francesca Console